

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea

Modifica del 3 giugno 2002

*L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto),
ordina:*

I

L'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001¹ concernente l'emanazione della farmacopea è modificata come segue:

Art. 1 lett. a

Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni:

- a. Farmacopoea europea, 4^a edizione (Ph. Eur. 4), del maggio 2001², il supplemento 4.1 alla Farmacopoea europea del luglio 2001³ e il supplemento 4.2 alla Farmacopoea europea del novembre 2001⁴;

¹ **RS 812.214.11**

² È edita in versione originale dal Consiglio d'Europa. L'edizione originale francese può essere ottenuta presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall'ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS **172.041.11**). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso lo stato maggiore della Farmacopea dello Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

³ È edito in versione originale dal Consiglio d'Europa. L'edizione originale francese può essere ottenuta presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall'ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS **172.041.11**). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso lo stato maggiore della Farmacopea dello Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

⁴ È edito in versione originale dal Consiglio d'Europa. L'edizione originale francese può essere ottenuta presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall'ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS **172.041.11**). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso lo stato maggiore della Farmacopea dello Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

3 giugno 2002

In nome del Consiglio dell'Istituto:

Il presidente, Peter Fuchs